

STATUTO

TEMENOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA PIRANDELLO 1

Numero REA: AG - 193975

Codice fiscale: 02606750848

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2010 - Statuto completo	2
--	---

	cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di	
	ricevere il presente Atto mediante il quale	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	<u>I)</u>	
	Viene costituita tra di loro la Società Cooperativa Sociale	
	denominata " TEMENOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	
	<u>II)</u>	
	La Cooperativa ha sede in Agrigento .	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le	
	parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in detto Comune	
	nella Via Pirandello n. 1.	
	<u>III)</u>	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero il-	
	limitato di quote del valore nominale, ciascuna, non inferio-	
	re né superiore ai limiti stabiliti per Legge.	
	I componenti sottoscrivono, ciascuno, una quota del valore	
	di Euro duecentocinquanta/00 (Euro 250,00); pertanto, il ca-	
	pitale sociale iniziale è di complessivi Euro settecentocin-	
	quanta/00 (Euro 750,00) interamente versato dai tre soci.	
	<u>IV)</u>	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2010.	
	<u>V)</u>	
	L'organizzazione e il funzionamento della società sono rego-	
	late dalle norme qui di seguito riportate	
	<u>NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'</u>	
	2	

TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel		
comune di Agrigento la Società cooperativa denominata " Teme-		
nos Società Cooperativa Sociale "		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a		
responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-		
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-		
sentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La durata della Cooperativa è a tempo indeterminato, salvo		
il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perse-		
guire l'interesse generale della comunità al primato della		
persona su ogni altra realtà e alla sua promozione integrale.		
Secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II e della dottrina		
sociale della Chiesa, la cooperativa si propone di immettere		
concretamente i giovani nell'esperienza sociale e di coopera-		
3		

	zione perché incidano sul futuro della loro terra. Nello spe-	
	cifico intende raggiungere tale obiettivo attraverso: lo	
	svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate di cui all'art. 1 della legge 381/91.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Coope-	
	rativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, de-	
	ve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le	
	altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazio-	
	nale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali im-	
	piegando principalmente soci lavoratori, attuando l'autoge-	
	stione dell'impresa e dando occupazione lavorativa ai soci	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigen-	
	ze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in for-	
	ma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, così	
	4	

	come è previsto dalla leggi vigenti regionali, nazionali e	
	comunitarie.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-	
	traverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Co-	
	muni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, U-	
	nità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici,	
	morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di	
	operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di ri-	
	levante solidarietà sociale, finalizzati all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	5	

	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto: Curare, potenziare, custodire il verde pub-	
	blico, i giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso	
	turistico e ludico; intraprendere attività turistiche ed a-	
	grituristiche collegate al godimento dei beni naturali, am-	
	bientali, archeologici, culturali, ecclesiastici, agrico-	
	li-forestali; predisporre le necessarie strutture ricettive e	
	ricreative e le relative attrezzature e ogni impianto, neces-	
	sari o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, mediante	
	l'acquisto e l'acquisizione in affitto o in comodato, da de-	
	stinare anche a sede di scambi culturali con giovani di altri	
	paesi; progettare, organizzare, gestire, valorizzare e custo-	
	dire musei, gallerie, chiese e altri luoghi in cui le opere	
	d'arte sono conservate; anche su affidamento dell'autorità	
	competente, la Cooperativa potrà curare e procedere alla ma-	
	nutenzione, l'inventariazione, la catalogazione, l'archivia-	
	zione, il restauro dei beni mobili ed immobili storici, arti-	
	stici e librari, monumentali e culturali, altresì organizzan-	
	do e gestendo le strutture nelle quali sono tenute e custodi-	
	te gli stessi, al fine dell'ottimale loro fruizione da parte	
	dell'eventuale utenza; curare la tutela, custodia, sorve-	
	glianza, fruizione e valorizzazione di musei, chiese, scuole,	
	miniere e biblioteche, anche attraverso accompagnamenti gui-	
	dati; curare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria,	
	la sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico e am-	
	6	

	bientale del territorio; gestire tutti i servizi connessi con	
	il recupero e il restauro di opere d'arte danneggiate da ca-	
	lamità atmosferiche o da altri eventi; gestire i diritti di	
	immagine di beni mobili e immobili in accordo con i proprie-	
	tari di tali beni e procedere alla produzione e/o vendita di	
	materiale visivo, audiovisivo e multimediale (a titolo esem-	
	plificativo cartoline, cd-rom, dvd); organizzare e gestire	
	percorsi di visita guidati, anche attraverso accompagnamenti	
	guidati, o iniziative volte alla valorizzazione ed alla sal-	
	vanguardia dei beni culturali o ambientali, archeologici, ar-	
	chitettonici, librari letterali ecc.; organizzare e gestire	
	manifestazioni culturali, musicali, folcloristici, turisti-	
	che, sportive e ricreative in genere, mostre, convegni, fie-	
	re, eventi di rilevanza sia culturale che sociale; guidare	
	comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate, per	
	la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico ed	
	ambientale; organizzare, gestire e/o realizzare sale di spet-	
	tacolo, sale convegni, teatri per la rappresentazione dei la-	
	vori di produzione della cooperativa o di altri, con le rela-	
	tive strutture tecniche e ricettive; organizzare e/o gestire	
	corsi di qualificazione e/o formazione professionale, di	
	scuole teatrali, di danza classica e/o moderne, di educazione	
	musicale, anche in collaborazione con Enti pubblici locali,	
	Regionali, nazionali preposti a tali scopi, utilizzando anche	
	finanziamenti privati e/o pubblici; diffondere, valorizzare e	
	7	

	avviare attività riguardanti le tradizioni religiose, popula-	
	ri, artigianali, folkloristiche e gastronomiche, nonché tutte	
	le attività volto al loro recupero, conservazione, fruizione	
	e valorizzazione; istituire e gestire agenzie turistiche an-	
	che attraverso l'utilizzo di sinergie con gruppi nazionali ed	
	internazionali, sia pubblici che privati; istituire appositi	
	uffici per promuovere percorsi turistici ambientali e non,	
	legati alle tradizioni Religiose - Popolari presenti sul ter-	
	ritorio; curare, organizzare e gestire itinerari, anche at-	
	traverso accompagnamenti guidati, ed altri eventi ed attività	
	connesse, legati all'espressione religiosa, culturale, am-	
	bientale, paesaggistica siciliana e non, utilizzando allo	
	scopo anche ogni tipo di mezzo di trasporto e/o noleggio;	
	progettare, gestire e/o realizzare, sia su aree pubbliche che	
	private attrezzate o da attrezzare e ricevute in affidamento,	
	impianti sportivi, anche polivalenti, palestre, campi di cal-	
	cio, calcetto, tennis, piscine, parchi avventura e similari,	
	percorsi di trekking, ecc., provvedendo altresì all'acquisto	
	e/o noleggio delle relative attrezzature; affittare o comun-	
	que acquisire beni mobili ed immobili, macchinari ed attrez-	
	zature di lavoro ed altri arnesi utili alla esecuzione degli	
	scopi sociali; realizzare e/o gestire impianti ricettivi per	
	il turismo quali campeggi, villaggi turistici, ostelli, al-	
	berghi, rifugi, ristoranti, case per ferie, impianti idroter-	
	mali, centri del benessere, etc., anche con l'ausilio di	
	8	

	strutture ricettive precarie omologate, quali ad esempio case	
	mobili, ecc.	
	La cooperativa potrà produrre, lavorare e commercializzare	
	manufatti in genere direttamente prodotti e acquisiti sia per	
	conto proprio che per conto terzi; realizzare e/o gestire	
	stabilimenti balneari, campi sportivi in genere, maneggi ed	
	ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;	
	Svolgere attività di attivazione di servizi e forniture per	
	manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere; acqui-	
	stare, affittare e gestire impianti ed attrezzature turisti-	
	che già esistenti; realizzare e/o gestire impianti fissi e	
	mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti da di-	
	porto; realizzare e/o gestire impianti da destinare all'agri-	
	turismo; curare l'organizzazione, la gestione, custodia e ma-	
	nutenzione di posteggi pubblici e privati; attivare servizi	
	inerenti la promozione commerciale e pubblicitaria di ogni	
	tipo anche attraverso la gestione e la vendita di spazi pub-	
	blicitari propri o anche di soggetti terzi pubblici e privati;	
	Realizzare e gestire tipografie e serigrafie o altre attività	
	affini.	
	Per favorire un'economia equa e solidale, per diffondere la	
	cultura dell'integrazione e della promozione dei popoli la	
	cooperativa stessa promuoverà la produzione e l'immissione	
	sul mercato di prodotti artigianali e manufatti in genere	
	delle aree depresse - soprattutto del terzo mondo, dei paesi	
	9	

	in via di sviluppo, ed anche della nostra regione - anche me-	
	diante le attività connesse.	
	Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di cu-	
	stodia, tutela e sorveglianza di case di abitazione, uffici,	
	stabilimenti industriali, palazzi dei congressi ed edifici	
	pubblici; realizzare e/o gestire servizi di lavanderia, anche	
	di tipo industriale; curare la raccolta, il trasporto e la	
	distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccoman-	
	dati, espressi, assicurate normali e convenzionate, procedere	
	alla lettura di contatori e alla distribuzione di bollette E-	
	nel, Telecom e simili; effettuare qualsiasi altre attività a-	
	vente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di	
	ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in col-	
	laborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un	
	alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone.	
	Tale servizio verrà fornito anche e soprattutto a persone che	
	ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di	
	difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per	
	tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per	
	ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.	
	La Cooperativa potrà svolgere attività di banco alimentare:	
	ovvero lo stoccaggio di derrate alimentari messe a disposi-	
	zione dalle industrie alimentari in prossimità delle scadenze	
	10	

	dei prodotti per essere distribuiti nelle situazioni di emer-	
	genza sociale ed anche vestiario, nuovo o dismesso per i nor-	
	mali compiti previsti per calamità naturali o situazioni di	
	svantaggio sociale che si possono verificare nelle comunità	
	ove opererà la cooperativa.	
	La Cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche dif-	
	ferenzziata, di materiali di recupero quali, a solo titolo e-	
	semplificativo: Mobili ed Arredi, Indumenti, Rottami, Plasti-	
	ca, etc., da utilizzare direttamente per gli scopi sociali e	
	indirettamente con il ricavato del loro conferimento ad altri	
	centri di stoccaggio approvati dalle disposizioni di legge.	
	La Cooperativa potrà: operare nell'area del riciclaggio di	
	impianti, parti, componenti ed accessori; ritiro, riparazione	
	e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, og-	
	getti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli; raccolta e	
	trasporto per conto proprio e per conto terzi di rifiuti so-	
	lidi urbani e di frazioni separate raccolte in modo differen-	
	ziato; spazzamento di rifiuti urbani esterni; stoccaggio	
	provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferi-	
	mento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di	
	rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione	
	di isole ecologiche comunali e consortili; preselezione di	
	rifiuti solidi urbani; produzione di composti derivato da ri-	
	fiuti; recupero, trasporto, stoccaggio e vendita di rifiuti	
	da imballaggio e speciali per conto proprio e per conto terzi;	
	11	

	commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio	
	e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di ri-	
	fiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone,	
	metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro; demoli-	
	zioni di autoveicoli, motoveicoli , biciclette; smontaggio di	
	oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in parti-	
	colare basate su tecnologie particolari; stoccaggio e smal-	
	timento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie.	
	La cooperativa, al fine di promuovere una giusta cultura e	
	mentalità in fatto di uso di fonti energetiche pulite alter-	
	native e per radicare sempre di più nel territorio, soprat-	
	tutto nei giovani, una nuova coscienza e rispetto dell'am-	
	biente che ci circonda, potrà favorire l'uso, la promozione e	
	la commercializzazione delle stesse fonti anche attraverso:	
	la progettazione, l'organizzazione, la gestione di eventi,	
	convegni, giornate di studio, seminari, dibattiti, culturali,	
	formativi ed informativi, di intrattenimento di qualsiasi ge-	
	nere, allo scopo di diffondere nuove sensibilità e conoscenze	
	in materia ambientale; - la progettazione, realizzazione e	
	gestione di tutti quei circuiti e percorsi di visita turisti-	
	ca, culturale, ambientale e paesaggistica riconducibili a	
	questa materia, anche attraverso l'ausilio di servizi annessi	
	(ad esempio chioschi, aree, stabilimenti, strutture ricetti-	
	ve, ricreative e di ristoro ecologiche) nonchè il noleggio	
	e/o la vendita di prodotti e manufatti eco compatibili rea-	
	12	

	lizzati in proprio o da terzi, comunque da ricondurre a qual-	
	siasi genere ed applicazione in tal senso; la progettazione,	
	realizzazione, gestione, il noleggio, la vendita di impianti	
	e prodotti legati alle fonti energetiche alternative quali, a	
	titolo esemplificativo, pannelli solari, eolici, fotovoltaici,	
	centrali elettriche ed idroelettriche, autovetture e mo-	
	tocicli ecologici per il trasporto di persone e/o cose, ecc.	
	Inoltre nell'ambito del recupero, tutela, conservazione e va-	
	lorizzazione del patrimonio ambientale, zootecnico, flo-	
	ro-faunistico, la Cooperativa potrà, da sola o in accordo con	
	enti pubblici e/o privati, svolgere ogni tipo di attività,	
	secondo le disposizioni di legge.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa, in-	
	oltre, potrà: collaborare a qualsiasi livello con la pubbli-	
	ca amministrazione per la progettazione, lo studio, la rea-	
	lizzazione delle attività da gestire congiuntamente; assumere	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in al-	
	tre imprese, società cooperative, consorzi od Enti, costitui-	
	ti o costituendi, e partecipare alle loro attività conceden-	
	do, all'occorrenza prestiti in denaro e proprie fidejussioni;	
	dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui	
	scopi siano affini e complementari a quelli della cooperativa;	
	stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve	
	ne sia disponibile fra i soci, per comprovati motivi funzio-	
	nali della società; richiedere ed utilizzare le provvidenze	
	13	

	disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e da-	
	gli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti	
	da soggetti privati e pubblici in qualsiasi forma costituiti;	
	contrarre mutui, aperture di credito, operazioni di factoring	
	e leasing, e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di	
	credito e società finanziarie.	
	Per tutte le attività lavorative indicate nei punti preceden-	
	ti le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della	
	cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata de-	
	ve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica Ammi-	
	nistrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengo-	
	no in ogni caso considerate svantaggiate gli invalidi fisici,	
	psichici e sensoriali, gli ex degenti di Istituti Psichiatri-	
	ci, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipen-	
	denti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazio-	
	ni di difficoltà familiare, nonché tutti i soggetti indicati	
	con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su	
	proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,	
	in concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro	
	dell'Interno e con il Ministro degli Affari Sociali, sentita	
	la commissione centrale per le Cooperative, istituita	
	dall'art.18 del citato decreto legislativo del Capo provviso-	
	rio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577 e successive modifi-	
	14	

	cazioni. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L.	
	1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti	
	di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiret-	
	tamente, attinenti ai medesimi. Essa può altresì assumere, in	
	via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclu-	
	sione assoluta della possibilità di svolgere attività di as-	
	sunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riserva-	
	ta dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubbli-	
	co. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale nonché accettare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	15	

	ziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative. La cooperativa può operare	
	anche con terzi. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da	
	soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, se-	
	condo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono defi-	
	nite con apposito Regolamento Interno approvato con decisione	
	dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diret-	
	tamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro atti-	
	vità lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91;	
	16	

	- soci svantaggiati - la cui condizione di svantaggio deve	
	rientrare tra quelle identificate dalla legge 381/91, nonché	
	delle successive circolari.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine	
	sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisi-	
	che.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	17	

	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a	
	tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata	
	nella delibera di ammissione in funzione della natura e della	
	durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non	
	può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla cate-	
	goria speciale non possono essere eletti nell'Organo ammini-	
	strativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile. Oltre che nei	
	casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	18	

	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	19	

	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	20	

	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati: al versamento, con le mo-	
	dalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo	
	I soci sono pure obbligati all'osservanza dello statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	21	

	gani sociali.	
	I soci sono inoltre obbligati:	
	- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle	
	categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti	
	in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	- a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capa-	
	cità professionali anche in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità del lavoro dispo-	
	nibile per la Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con semplice dichiarazione datata e	
	firmata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, può rece-	
	dere il socio:	
	22	

	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per	
	la Cooperativa stessa, ovvero per altri motivi, da specifi-	
	carsi in dettaglio nel regolamento interno.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima ed in caso contrario con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	23	

	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, nei confronti del socio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel Regolamento Interno;	
	- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che interiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	24	

	- che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo, non adempia entro 6 mesi, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla So-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	- che cessi per qualsiasi motivo, in via definitiva, il rap-	
	porto lavorativo con la Cooperativa;	
	- che per reiterata mancata partecipazione alle iniziative	
	sociali dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in cooperativa, o disertando tre assemblee conse-	
	cutive, salvo delega scritta rilasciata ai soli soci della	
	cooperativa che possono rappresentarlo in nome e per conto.	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	- che danneggi in qualsiasi modo, moralmente o materialmente,	
	la Società, o che fomenti dissidi o disordini tra i soci.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	25	

	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo	
	su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente	
	statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è pro-	
	mossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Coopera-	
	tiva a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comu-	
	nicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	dell'esercizio nel quale scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	26	

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-

teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla

data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li

rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi

2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-

cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-

via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i

requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente

art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi

dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un

rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico

possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per

causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società

esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste

	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	28	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore minimo e massimo	
	previsto dalla legge.	
	Da stabilirsi secondo i piani e gli sviluppi pluriennali.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	29	

	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	30	

	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	31	

	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano	
	le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	32	

	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-	
	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	34	

	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	35	

	mento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione o in alternativa un Ammini-	
	stratore Unico;	
	- il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera avviso da affig-	
	gersi nella sede amministrativa ovvero con qualsiasi altro	
	mezzo di comunicazione atto ad accertarne l'avvenuta ricezio-	
	ne (raccomandata A/R, fax, email etc.), inviata almeno 8 (ot-	
	to) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del gior-	
	no, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento	
	delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con dirit-	
	to di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti	
	o informati della riunione e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	36	

	L'Assemblea:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	- determina l'eventuale misura dei compensi da corrispondere	
	agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
	zione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 23. L'Assemblea inoltre può essere convocata	
	tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessa-	
	rio, ovvero per la trattazione di argomenti che i soci, rap-	
	presentanti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convo-	
	cazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	38	

	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 so-	
	cio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	39	

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza	
	dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i	
	soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci co-	
	operatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni e il mandato può	
	essere rinnovato di volta in volta.	
	E' possibile che la carica possa essere cessata per voto	
	dell'Assemblea dei soci o da dimissione degli stessi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	40	

	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo ammi-	
	nistrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori	
	e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle ma-	
	terie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo let-	
	tera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione am-	
	messo dalla legge, in modo che gli Amministratori ed i Sin-	
	daci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima del-	
	la riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono va-	
	lide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori	
	in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	41	

	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	42	

	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati	
	dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del	
	Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci re-	
	stano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'As-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La re-	
	tribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del lo-	
	ro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	43	

	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	- le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	20.000,00 (Euro ventimila/00). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguen-	
	ti del codice di procedura civile;	
	- tre, per le altre controversie.	
	44	

	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati	
	dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade	
	la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli	
	Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	45	

	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	46	

	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto	
	non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.	
	2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle so-	
	cietà a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di	
	approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il supera-	
	mento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.	
	2519 del codice civile, e si accerti altresì che il supera-	
	mento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabi-	
	lità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è	
	tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle	
	47	

	norme relative alle Società per azioni, sempre che, nel frat-	
	tempo, il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sce-	
	so sotto il limite delle venti unità.	
	<u>VI)</u>	
	I componenti quindi procedono alla nomina del primo organo	
	amministrativo e nominano per i primi tre anni Amministrato-	
	re Unico il componente Ciulla Salvatore il quale dichiara di	
	accettare la detta carica ed altresì di non trovarsi in alcu-	
	na delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste	
	dalla Legge.	
	<u>VII)</u>	
	L'Amministratore Unico Ciulla Salvatore viene concordemente	
	delegato al compimento di tutte le pratiche ed adempimenti	
	necessari per la legale costituzione della Società cooperati-	
	va. Inoltre i componenti delegano me Notaio, ai sensi del-	
	l'art.13 ter della Legge 27 dicembre 2002 n. 284, a richiede-	
	re l'esecuzione della formalità derivante dal presente Atto	
	presso il Registro Imprese di Agrigento nonchè, così come	
	previsto dal punto 5 della Circolare del Ministero delle At-	
	tività Produttive del 6 Dicembre 2004, a presentare la doman-	
	da di iscrizione della cooperativa oggi costituita all'Albo	
	delle Cooperative - Sezione "Cooperative a mutualità Preva-	
	lente di diritto" - Categoria "Cooperative Sociali di produ-	
	zione e lavoro".	
	<u>VIII)</u>	
	48	